

Comune di Bernate Ticino.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA E AUTOBUS

(con annotazione per l'attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

Approvato con delibera di consiglio n 04 del 30.01.2013

Sportello Unico Attività Produttive

Art. 1 - Natura del servizio

Per il servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che utilizzano autovetture immatricolate in conformità dell'art. 85 del Codice della Strada.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2 - Fonti normative

Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;
- legge 15 gennaio 1992 n. 21
- Legge regione Lombardia nr. 11/2009;
- dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/90
- dalle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000
- alle disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene
- dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3 - Competenze

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è svolta dal Comune attraverso il S.U.A.P. (Sportello Unico attività Produttive), gestito in forma associata attraverso la Struttura Unica Decentrata, al quale sono demandate tutte le pratiche relative, avvalendosi se occorre della Polizia Locale.

Il S.U.A.P. e la Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed a qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di polizia preposti al settore.

Tutte le competenze che nel presente Regolamento sono riferite al Responsabile del S.U.A.P. sono dallo stesso delegate alla Struttura Unica Decentrata, per l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche.

Art. 4 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- cilindrata minima 1.600;
- almeno cinque posti (compreso l'autista) e quattro portiere;
- essere accessibili a tutte le persone diversamente abili ed avere un portabagagli idoneo per trasportare ripiegata una sedia a rotelle o carrozzina di loro ausilio.

Art. 5 - Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve portare sulla parte anteriore e posteriore del mezzo una targhetta fornita dal Comune riportante la dicitura "NCC" inamovibile con stemma del Comune e numero progressivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dal vigente Codice della Strada, l'autorizzazione comunale ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 6 - Ubicazione delle autorimesse

Per ottenere l'autorizzazione ed esercitare l'attività, vi è l'obbligo di avere a disposizione una rimessa, intesa come area privata coperta, di superficie utile a contenere il veicolo, dotata di idonea area per l'espletamento delle attività amministrative ed un servizio igienico per il personale.

La rimessa deve possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari.

La modifica o il trasferimento dei locali adibiti ad autorimessa, ammessi esclusivamente nell'ambito dello stesso territorio comunale, deve essere comunicato con un anticipo di almeno trenta giorni, per permettere al SUAP di effettuare le verifiche sul rispetto dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

L'eventuale cambio di sede legale deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'effettivo trasferimento.

All'esterno della rimessa, sulla via pubblica o facilmente individuabile dalla stessa, dovrà essere installata idonea insegna o targa identificativa dell'attività.

Art. 7 - Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 8 - Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il titolare di autorizzazione è tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa e sul veicolo

Art. 9 - Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio della attività di noleggio con conducente mediante autovettura è determinato sulla base alle disposizioni regionali e provinciali vigenti.

Art. 10 - Rilascio delle autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale, la quale è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. In questo caso la rimessa deve avere una superficie utile a contenere tutti i veicoli in uso al soggetto per l'attività in oggetto.

L'assegnazione delle autorizzazioni, nei limiti stabiliti dalle norme regionali e provinciali, è demandata al Responsabile del S.U.A.P. sentita la Commissione di cui all'art. 13 e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli.

Nella autorizzazione comunale, oltre al numero della stessa, sono indicati:

- gli estremi della carta di circolazione
- il numero di telaio
- la targa
- il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo
- l'ubicazione della rimessa.

Art. 11 - Figure giuridiche

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere Imprese Artigiane di cui alla legge n. 443/85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge n.21/92.

In caso di decadenza od esclusione del titolare dagli organismi sopra citati, l'autorizzazione rilasciata rientrerà in possesso dell'autorità competente.

Non possono essere assegnate autorizzazione alle società di capitali, salvo diverse nuove disposizioni in materia.

Art. 12 - Procedura preliminare per la assegnazione della autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una autorizzazione il Responsabile del S.U.A.P.:

- emette determinazione con cui approva il bando pubblico;
- ne dà avviso:
 - mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
 - mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune e dello Sportello Unico Decentrato;
 - mediante avviso inviato alle associazioni di categoria operanti a livello provinciale.
- demanda alla Struttura Unica Decentrata le competenze per la ricezione delle domande, l'istruttoria sulla regolarità formale e il possesso dei requisiti;
- convoca la commissione di cui al successivo articolo 13

Art. 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni risulta così composta:

1. dal Responsabile S.U.A.P. in qualità di presidente;
2. da una persona esperta in materia in qualità di membro;
3. da un rappresentante dei titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autovettura, designato dall'associazione di categoria più rappresentativa in zona.

In mancanza della designazione della persona di cui al punto 3 del comma precedente, entro il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, la nomina dello stesso sarà effettuata dal Responsabile S.U.A.P..

Funge segretario un referente della Struttura Unica Decentrata.

La partecipazione alla Commissione è a titolo non oneroso.

Art. 14 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione per autonoleggio con autovettura

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve presentare istanza sul modello predisposto e allegato al bando.

Nell'istanza, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea;
- 2) iscrizione nei ruoli provinciali per conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, non necessariamente della provincia di appartenenza del Comune;
- 3) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
- 4) inoltre:
 - a) non essere incorso in condanne a pene detentive che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 del C.P.;
 - b) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia vigente;
 - c) non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
 - d) non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 del Codice Penale;
 - e) non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 1) e 3) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nell'istanza dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa, indicando anche se sarà di proprietà od in locazione;
- impegno a non esplicitare, pena la revoca della autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare ulteriori titoli per l'assegnazione della autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione dell'istanza e ad esibire la relativa documentazione a richiesta del funzionario responsabile del procedimento.

Questi saranno valutati dalla Commissione in relazione ai criteri previsti nel bando di assegnazione della autorizzazione.

Art. 15 - Titoli di preferenza per la assegnazione della autorizzazione

Al fine del rilascio della autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli oggetto di valutazione, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nell'ordine di importanza:

- l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo medesimo;
- utilizzare una autovettura con più di cinque posti, conducente compreso;
- utilizzare una autovettura ibrida (motore elettrico-benzina) oppure, in subordine, alimentata a gas-benzina;
- la conoscenza di lingue estere, che potrà essere accertata secondo le modalità stabilite dalla Commissione esaminatrice;
- impegnarsi a stipulare, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- avere una struttura aziendale con personale dipendente avente lo scopo di garantire un servizio in termini migliore di continuità ed una positiva ricaduta occupazionale.

Ad eventuale parità di punteggio si favorirà il partecipante più giovane al fine di incentivare l'imprenditorialità giovanile.

Art. 16 - Decisioni in merito alla graduatoria

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata dalla Commissione è rimessa al Responsabile S.U.A.P..

Art. 17 - Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, deve presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14 o 15.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova, entro il predetto termine di 30 giorni, di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:

- certificato iscrizione al Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea riferito al titolare e/o ai dipendenti, non necessariamente della provincia di appartenenza del Comune.
- contratto di locazione debitamente registrato in caso l'edificio in cui viene allestita la rimessa non sia di proprietà;
- planimetria in scala 1:100 o 1:200 della rimessa con indicate le aree destinate al veicolo, all'attività amministrativa ed ai servizi igienici;

- certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, con annotazione antimafia se società;

Art. 18 - Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della autorizzazione ed iniziare l'attività di noleggio non oltre 30 giorni dalla comunicazione da parte della Struttura Unica Decentrata dell'avvenuta chiusura con esito positivo dell'istruttoria, salvo proroga di altri 60 giorni, da concedersi da parte del Responsabile S.U.A.P., per comprovate esigenze.

La consegna della autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo indicato nell'istanza, anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la autorizzazione costituisce titolo indispensabile, il veicolo potrà essere sottoposto a visita di controllo da parte del Responsabile S.U.A.P..

La autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e non è sottoposta ad alcuna vidimazione annuale; dovrà essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 19 - Trasferimento della autorizzazione. Subingresso

Il trasferimento della autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile S.U.A.P. nei seguenti casi:

- a) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
- b) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- c) cessione dell'azienda, dimostrabile mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- d) fusione o incorporazione di società, dimostrabile mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- e) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività e l'accertamento è demandato alla Commissione Medica prevista dall'articolo 119 comma 4° del Codice della Strada e dall'articolo 330 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- f) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

L'istanza di subingresso dovrà essere effettuata per iscritto ed alla stessa dovrà essere allegata documentazione comprovante il subingresso per acquisto di ramo d'azienda, con atto notarile, oppure per affitto di ramo d'azienda, con scrittura privata con firma autenticata dal notaio e registrazione presso il competente ufficio tributario.

Il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 20 - Voltura della autorizzazione in caso di morte del titolare

In caso di morte del titolare, la voltura della autorizzazione è accordata a favore degli eredi, anche in concorso fra di loro, a condizione che pervenga domanda entro sei mesi dal decesso del titolare ed entro un anno venga dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti, entro il termine massimo di due anni.

Qualora l'attività venga ceduta a terzi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 21 - Esercizio della autorizzazione

Al titolare della autorizzazione è consentito, nello svolgimento del servizio, avvalersi della collaborazione di dipendenti o familiari sempreché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli pubblici non di linea ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di previdenza.

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile S.U.A.P..

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accoglie la richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente, che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della autorizzazione fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art. 22 - Decadenza della autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla autorizzazione.

Art. 23 - Revoca e sospensione della autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando vengono a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, dipendente o collaboratore familiare;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando il titolare abbia prestato la propria opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge sull'antimafia;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni del presente Regolamento;
- y) quando i locali di rimessa presenti sul territorio risultino fittizi oppure quando gli stessi non siano esistenti;
- l) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

In caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non sia prevista la revoca, l'autorizzazione può essere sospesa fino a 10 giorni in relazione alla gravità, o recidiva, delle infrazioni commesse.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/95 per le violazioni in esso contemplate.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

I provvedimenti di revoca, di sospensione, decadenza o ritiro della autorizzazione comunale di esercizio vengono adottati dal Responsabile S.U.A.P.; la sospensione o la revoca dell'autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 24 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della autorizzazione

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca, previsti dal presente Regolamento, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 241/90, saranno adottati previa formale contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento, con comunicazione avvio procedimento con avviso notificato appositamente all'interessato, assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

Art. 25 – Visite, verifiche e manutenzioni

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio possono essere sottoposti, prima della messa in servizio e ogni qualvolta ne sorga la necessità ed in via eccezionale, a verifica tecnica da parte del Responsabile S.U.A.P., il quale può avvalersi della capacità tecnica di esperti del settore, al fine di riscontrare se il veicolo risponde alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed agli effetti del Codice della Strada.

Ogni qualvolta venga ritenuto che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, si procederà, attraverso la Polizia Locale od altro organo di polizia stradale, alla segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e agli effetti dell'art. 75 del Codice della Strada.

Art. 26 - Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
- segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

- ❑ presentarsi alle eventuali visite e verifiche di cui al precedente articolo e di attenersi alle prescrizioni a seguito delle verifiche stesse;
- ❑ rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe;
- ❑ curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- ❑ prestare servizio a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte anche al pubblico;
- ❑ compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- ❑ visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso presso la Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- ❑ esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- ❑ negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- ❑ chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- ❑ fermare l'autoveicolo od interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 27 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n.689/81.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 ad euro 450 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 150).

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di reiterazione delle violazioni si applica l'art. 8 bis della legge n.689/81.

Art. 28 - Definizione di attività di noleggio autobus con conducente

Per attività di noleggio autobus con conducente si intende l'attività di trasporto di persone effettuate da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

Per imprese devono essere in possesso dei requisiti relativi all'accesso della professione di trasportatore su strada di viaggiatori.

Gli autobus, che devono essere rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 54 del Codice della Strada, possono essere in proprietà, in usufrutto, in locazione con facoltà d'acquisto, in vendita con patto di riservato dominio.

Art. 29 - Requisiti per ottenere la autorizzazione di autonoleggio con autobus

L'attività di noleggio di autobus con conducente è libera e l'avvio della stessa è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi alla Struttura Unica

Decentrata e indirizzata al Comune presso cui vi è la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

La SCIA, che consente lo svolgimento professionale dell'attività e l'immatricolazione degli autobus da destinarsi all'esercizio, deve sempre essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso da parte del titolare o del legale rappresentante o di chi dirige, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

Nella S.C.I.A., che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale, la partita Iva e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autobus che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) di onorabilità così come indicato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 395/2000 riferito al titolare se ditta individuale o familiare, all'amministratore unico e dai membri del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche e per gli enti, ai soci nelle società di persone, al direttore tecnico;
- 2) di capacità finanziaria così come indicato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 395/2000;
- 3) di idoneità professionale così come stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 395/2000;
- 4) una persona specificatamente incaricata della direzione dell'attività che può essere anche il titolare se ditta individuale o suo familiare o collaboratore dell'impresa familiare, l'amministratore unico oppure un socio per le società od enti, persona legata da rapporto di lavoro subordinato alle quale sono state conferite le relative attribuzioni. La suddetta persona può esercitare tale funzione per una sola impresa;
- 5) di specifica ed adeguata area privata da utilizzarsi per il ricovero del mezzo, in zona compatibile rispetto alla programmazione urbanistica.

Qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il Responsabile SUAP può annullare l'atto illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.

Art. 30 - Svolgimento del servizio

La S.C.I.A. non è sottoposta ad alcuna vidimazione annuale ed in caso di cessazione dell'attività dovrà essere data formale comunicazione al S.U.A.P. entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 31 - Trasferimenti di sede e modifiche della ragione sociale

Ogni trasferimento di sede legale o della sede dell'organizzazione aziendale all'interno del territorio comunale, deve essere comunicato preventivamente alla Struttura Unica Decentrata.

Il trasferimento della sede legale o della sede dell'organizzazione aziendale al di fuori del territorio comunale deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto fatto.

La modifica della ragione sociale dovrà essere comunicata entro trenta giorni dall'avvenuto fatto.

La nomina di un nuovo direttore dell'attività dovrà essere comunicata preventivamente con apposito atto scritto, con indicazione dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.

Art. 32 – Sanzioni

Per le eventuali sanzioni si applicano le disposizioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 marzo 2004, le procedure dettate dall'art. 27 del presente Regolamento e le disposizioni di cui alla legge n. 689/81.

Art. 33 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale in applicazione alle disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale vigente.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 34 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali che disciplinano il settore nonché ai principi dettati dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.

